



**Comune di  
Milano**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE TUTELATE**

**PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**E PER LA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

**DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE**

**PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024

## TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

### **Articolo 1**

#### **Finalità e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto (di seguito anche solo "attività"), stabilendo i criteri e i parametri di programmazione e le relative norme procedurali, in attuazione del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59, del D. Lgs 6 agosto 2012 n. 147, della Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, della L. 7 agosto 1990 n. 241, della L. 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Il presente Regolamento individua, per il territorio del Comune di Milano, le aree da sottoporre a tutela nelle quali l'apertura, il trasferimento di sede sono soggetti a specifico regime autorizzatorio. In questi ambiti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di qualità del servizio, al fine di garantire la sostenibilità sociale e ambientale delle attività a forte impatto attrattivo e di assicurare l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete dei residenti.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

1. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intendono le attività di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a) L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, cioè le attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande sia all'interno dei locali dell'esercizio sia in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzati.

2. Per attività artigiana alimentare per il consumo sul posto si intendono le attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui all'articolo 2 L.R. 30 aprile 2009 n. 8.

3. Ai fini del presente Regolamento, per superficie di somministrazione o vendita si intende l'area interna destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande. Non costituiscono superficie di somministrazione i seguenti spazi: i servizi igienici per il pubblico e il personale; i camerini; il guardaroba; gli spogliatoi per il personale; la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; il locale dispensa; il locale preparazione alimenti; gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; locali filtranti e separanti in genere; l'area del retrobanco.

4. Ai fini del presente Regolamento, per attività senza asporto si intendono le attività svolte solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni di proprietà o concessi in occupazione; la consumazione dovrà avvenire nello spazio di proprietà o in concessione all'esercizio commerciale o artigianale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio o di quelli indicati nella concessione, con divieto di asporto e consumazione all'esterno di tali spazi.

5. Ai fini del presente Regolamento, l'orario di apertura delle attività si distingue in diurno (dalle 6.00 alle 20.00), serale (dalle 20.00 alle 24.00), notturno (dalle 00.00 alle 6.00).

6. Ai fini del presente Regolamento, per orario di chiusura si intende l'orario in cui la presenza della clientela non è più ammessa nel locale o negli spazi di pertinenza e comunque cessa l'attività svolta in favore del pubblico.

### **Articolo 3**

#### **Individuazione delle Zone tutelate**

1. Le Zone tutelate seguono specifica disciplina autorizzatoria e si dividono in due categorie: Zone da sottoporre a tutela e Zone da sottoporre a elevata tutela.

2. L'individuazione delle Zone tutelate e il livello di tutela dipendono dagli indicatori e dalle variabili territoriali riportati nel documento "Supporto tecnico-scientifico alla definizione degli ambiti urbani del Comune di Milano particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito movida".

### **Articolo 4**

#### **Disciplina delle Zone tutelate**

1. All'interno delle Zone tutelate, l'avvio di una nuova attività, il trasferimento di sede sono soggetti a regime autorizzatorio e sottoposti ai criteri individuati nell'Allegato 1.

2. I divieti e le limitazioni di cui al presente Regolamento si applicano in caso di trasferimento di sede delle attività da una Zona non soggetta a tutela all'interno di una Zona tutelata e in caso di trasferimento interno alle Zone tutelate stesse.

3. [...]

4. Le attività presenti nelle Zone da sottoporre a tutela e a elevata tutela, autorizzate ai sensi del presente Regolamento, dovranno rispettare permanentemente le prescrizioni, le condizioni e gli impegni riportati nell'autorizzazione. Le modifiche degli Elementi di qualità del locale e del servizio di cui all'Allegato 1 (denominato Criteri Qualitativi) che comportino complessivamente una variazione in diminuzione del punteggio attribuito nel procedimento autorizzatorio sono soggette a nuova autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Le altre modifiche seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

5. L'avvio delle attività e il trasferimento di sede nelle Zone non soggette a tutela sono disciplinate dal regime della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

6. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività ("subingresso") è soggetto a SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 in tutto il territorio del Comune di Milano.

## **Articolo 5**

### **Attività accessorie**

1. Nel rispetto della disciplina regionale, le disposizioni relative all'insediamento delle nuove attività di cui al presente Regolamento non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
  - a. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
  - b. negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
  - c. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  - d. al domicilio del consumatore;
  - e. in forma temporanea di cui all'articolo 72 Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
  - f. negli ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, nell'ambito delle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali;
  - g. nei musei, teatri, sale da concerto e simili;
  
2. Le predette attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno osservare gli orari previsti per l'attività principale. La cessazione dell'attività principale comporta anche la cessazione dell'attività di somministrazione.
  
3. Analogamente le stesse regole di cui al comma 1 valgono anche per quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
  - a. all'interno di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita o centri commerciali, senza ingressi indipendenti rispetto a quelli dell'esercizio commerciale o della struttura di vendita nella quale sono inserite;
  
4. La disciplina autorizzatoria di cui al presente Regolamento si applica anche a tutte le altre attività commerciali alimentari che, in base alla normativa nazionale o regionale, sono autorizzate al consumo immediato presso i locali dell'esercizio e all'occupazione di suolo pubblico.

## **TITOLO II - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

### **Articolo 6**

#### **Requisiti generali, conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria**

1. L'apertura, il trasferimento di sede o la modifica di superficie di un'attività nel territorio comunale sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia

edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e di inquinamento acustico e atmosferico, di sicurezza e di prevenzione incendi, tutela dell'ambiente e di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 (ss.mm.ii.).

2. Lo svolgimento di un'attività nel territorio comunale è altresì subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

## **Articolo 7**

### **Sostenibilità sociale e ambientale delle attività nelle Zone tutelate**

1. Il meccanismo di valutazione qualitativo di cui all'Allegato 1 è teso a misurare la sostenibilità delle domande di autorizzazione rispetto alle caratteristiche del contesto urbano di insediamento, alle modalità e all'orario di svolgimento delle attività e alla qualità degli spazi e dei servizi offerti alla clientela.

2. In conformità con quanto previsto all'Articolo 4, le istanze di avvio di una nuova attività, di trasferimento di sede sono soggette a regime autorizzatorio mediante istruttoria tesa a valutare il raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 3.

3. A ciascun indicatore, come descritto nell'Allegato 1, è attribuito un determinato punteggio. La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti indicatori è pari a 150.

Il punteggio di qualità minimo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è differenziato a seconda della zona di insediamento. Per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere raggiunto un punteggio superiore o uguale a 60 per le Zone da sottoporre a tutela e superiore o uguale a 80 punti per le Zone da sottoporre a elevata tutela.

## **Articolo 8**

### **Indicatori di calcolo**

1. Il punteggio di cui all'Articolo 7 è calcolato sommando i valori numerici attribuiti ai seguenti indicatori, specificati nell'Allegato 1:

#### **Caratteristiche di contesto**

1. Livello di concentrazione delle attività presenti;
2. Distanza dall'attività più prossima;
3. Prossimità a immobili destinati a residenze protette (RSA, servizi ospedalieri);

#### **Elementi di qualità del locale e del servizio**

4. Orario di apertura e caratteristiche delle attività;
5. Superficie di somministrazione o vendita;
6. Presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico);
7. Qualità dei servizi offerti;
8. Servizio per la gestione e la mitigazione degli impatti dovuti alla presenza degli avventori.

2. L'attuazione degli obblighi descritti all'Articolo 2 commi 7 e 8 dell'Allegato 1, oggetto di specifico impegno in sede di istanza, deve avvenire non oltre sei mesi dall'avvio dell'attività. In mancanza, verranno adottate le misure sanzionatorie di cui al presente Regolamento.

3. Il possesso del punteggio relativo agli Elementi di qualità del locale e del servizio, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1 e attribuito nell'autorizzazione, dovrà sussistere dal momento dell'avvio dell'attività e permanere, anche in caso di subingresso, fino alla cessazione della stessa. Ogni modifica che comporti complessivamente una diminuzione del punteggio relativo agli Elementi di qualità del locale e del servizio è soggetta ad autorizzazione.

### **Articolo 9**

#### **Premialità per il trasferimento all'esterno delle Zone tutelate e per la riduzione dell'orario di esercizio**

Per le attività localizzate nelle Zone tutelate che si trasferiscano in aree del territorio comunale non soggette a tutela o che riducano gli orari di apertura al periodo diurno o serale, l'Amministrazione potrà individuare misure di incentivazione e forme di sostegno nel rispetto del quadro normativo vigente e delle disponibilità di bilancio.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI DI PROCEDURA**

### **Articolo 10**

#### **Regime autorizzatorio**

1. All'interno delle Zone non soggette a tutela, per le quali è applicabile il regime della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, in coerenza con quanto previsto all'Articolo 4 comma 5, tutte le segnalazioni riferite all'inizio attività, trasferimento, modifica di superficie, cessazione e qualsiasi altra modifica sono disciplinate dalla normativa vigente.

Tali segnalazioni sono effettuate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in modalità digitale mediante apposito portale telematico.

2. All'interno delle Zone tutelate, in coerenza con quanto previsto all'Articolo 4, le istanze sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in modalità digitale mediante apposito portale telematico.

3. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal numero di protocollo rilasciato dal portale telematico. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Ai sensi della normativa vigente, l'istanza di autorizzazione o, nei casi previsti, la SCIA è presentata con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

All'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria non sono richiesti: l'effettiva disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività; l'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio; la presentazione del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente.

5. Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il soggetto titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la conformità del locale ai criteri di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

7. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento possono essere svolti controlli a campione volti ad accertare il permanere del possesso dei requisiti.

## **Articolo 11**

### **Apertura, trasferimento di sede all'interno delle Zone tutelate**

1. La domanda di autorizzazione per l'avvio, il trasferimento di sede nelle Zone tutelate è presentata secondo le disposizioni seguenti.

2. L'istanza del richiedente deve indicare, nelle forme dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

- a. il possesso degli Elementi di qualità del locale e del servizio, compilando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul portale telematico del Comune di Milano;
- b. il raggiungimento del punteggio prescritto, con la specificazione del punteggio ottenuto nella somma algebrica degli indicatori delle Caratteristiche di contesto e degli Elementi di qualità del locale e del servizio;
- c. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività, tra cui i requisiti morali e i requisiti professionali.

3. Alla domanda deve essere allegata:

- a. la planimetria quotata dei locali, in scala non inferiore a 1:100, corrispondente allo stato di fatto e allo stato di progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 8 e all'Allegato 1, sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione delle

superfici di somministrazione (per le attività artigianali, con indicazione delle superfici di vendita);

b. relativamente ai locali di esercizio, una cartografia dell'area, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale siano segnati gli elementi di contesto previsti all'Articolo 8 e all'Allegato 1.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune accerta:

a. per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità, o si riserva di accertarla successivamente quando ciò non sia possibile in via preventiva;

b. la sussistenza del punteggio dichiarato.

5. Accertati i requisiti di cui sopra, il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione.

6. Ove in sede di istruttoria si rilevi il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto, il Comune adotta provvedimento di rigetto dell'istanza.

7. Se la domanda non è regolare o completa, il Comune ne dà avviso al richiedente, indicando le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione del termine di cui all'Articolo 10 comma 3. La domanda deve essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso; in caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione adotta provvedimento di rigetto dell'istanza.

## **Articolo 12**

### **Comunicazione di inizio dell'attività all'interno delle Zone tutelate**

1. Entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve avviare l'attività, previa comunicazione della data di inizio attività all'Amministrazione comunale tramite il portale telematico. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione senza che sia stata avviata l'attività, il titolo è oggetto di decadenza.

2. In sede di comunicazione di avvio dell'attività il titolare dell'autorizzazione deve produrre la documentazione prevista dalle norme regionali, dalla quale devono risultare ottemperate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

3. Il Comune accerta la veridicità di quanto attestato tramite la documentazione sopra indicata. Ove dall'accertamento emerga il mancato raggiungimento del livello minimo dei Criteri Qualitativi, l'autorizzazione è soggetta a decadenza e la comunicazione di avvio dell'attività dichiarata inefficace, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge per i casi di falsità in atti.

4. Ove la comunicazione di inizio attività non sia regolare o completa, il Comune ne dà avviso al richiedente, indicando le integrazioni da produrre. La comunicazione deve essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso; in caso contrario, la stessa è dichiarata inefficace e l'autorizzazione è soggetta a decadenza.



### **Articolo 13**

#### **Sospensione dell'attività**

In conformità con la normativa regionale, la sospensione dell'attività superiore a 30 giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune. I casi di sospensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

## **TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

### **Articolo 14**

#### **Attività esercitate all'esterno del locale**

1. L'orario e le modalità di svolgimento delle attività esercitate nelle aree pubbliche esterne al locale, nella disponibilità dell'esercente in base ad apposito provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico, sono stabiliti nel singolo provvedimento di concessione, in conformità con le dichiarazioni rese nell'istanza di autorizzazione e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'autorizzazione.

2. Ove con una successiva richiesta si intenda modificare l'orario dell'occupazione di suolo pubblico, la stessa è subordinata alla procedura di cui agli Articoli 4 comma 4,10 e 11.

### **Articolo 15**

#### **Inquinamento acustico**

1. Tutti i titolari delle attività sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. È obbligatorio su tutto il territorio comunale svolgere le attività di diffusione sonora in conformità alle dichiarazioni rese in relazione alle condizioni acustiche dell'attività, alle prescrizioni contenute nella valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica e al parere Arpa.

### **Articolo 16**

#### **Gestione dell'area esterna**

1. A tutti i titolari è vietato depositare in modo incontrollato o abbandonare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalle loro attività.

2. È obbligatoria su tutto il territorio comunale l'adozione di ogni utile accorgimento al fine di contenere comportamenti che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generino disturbo alla quiete pubblica, all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.

Per favorire la sensibilizzazione degli avventori al rispetto dei predetti interessi, può essere utilizzata idonea cartellonistica, posta all'interno dei locali e nelle pertinenze, riguardante, in particolar modo, le norme sulla convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per la violazione di dette norme. I titolari dei locali commerciali sono tenuti a richiamare i clienti al corretto utilizzo degli spazi pubblici prospicienti all'esercizio, dotandosi eventualmente di apposito personale.

### **Articolo 17**

#### **Accordi ex art. 11 della legge 241/1990 tra esercenti e Comune diretti a ridurre gli impatti delle attività**

1. L'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di stipulare accordi diretti a minimizzare gli impatti delle attività, anche su proposta degli esercenti, anche al fine di concedere eventuali deroghe o modifiche agli obblighi disposti in materia di regolazione degli orari e delle modalità di svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente.

2. Gli accordi di cui al precedente comma possono prevedere l'assunzione degli impegni volti a: contenere comportamenti che generino disturbo alla quiete pubblica, anche mediante l'utilizzo di personale riconoscibile e specializzato, formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009 e iscritto negli elenchi prefettizi confluenti nel Database nazionale degli operatori della sicurezza privata, ovvero di guardie giurate allorché ai compiti anzidetti si aggiungano quelli di custodia dei beni mobili e immobili; ridurre l'impatto acustico e tutelare la pulizia e il decoro degli spazi pubblici e privati; favorire la regolare fruizione degli spazi pubblici; promuovere iniziative sociali ed educative, con particolare riferimento all'ambito del divertimento notturno, alla prevenzione dell'abuso dell'alcol e del consumo di sostanze stupefacenti, al rispetto delle norme del Codice della Strada.

È fatta salva la proposta di impegni ulteriori o differenti da parte degli esercenti.

Le modalità applicative degli accordi di cui al presente Articolo e le relative sanzioni sono disciplinate dagli stessi.

## **TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 18**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento che riproducono fattispecie disciplinate dalle leggi regionali e statali in materia di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e artigianato sono punite con le sanzioni previste dalle leggi medesime.
2. Le violazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 16 della L. n. 689/1981, per l'applicazione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

3. Nelle Zone tutelate, il titolare che, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, realizza condotte contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni riportate nella seguente tabella:

<b>Violazione accertata</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>
Mancata realizzazione delle misure di mitigazione quando queste costituiscano impegno oggetto di accordo con il Comune, sottoscritto dal titolare	€ 25,00	€ 500,00
Inosservanza dell'orario di chiusura dichiarato in sede di richiesta dell'autorizzazione (Allegato 1 indicatore 4)	€ 25,00	€ 500,00
Inosservanza dell'impegno dichiarato in sede di richiesta dell'autorizzazione circa la rinuncia alla somministrazione per asporto (Allegato 1 indicatore 4)	€ 25,00	€ 500,00
Presenza di plateatico quando ne sia stata dichiarata l'assenza o dotato di strutture diverse da quelle comunicate in sede di istanza di autorizzazione (Allegato 1 indicatore 6)	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle prescrizioni derivanti dagli impegni sulla "Qualità dei servizi offerti" (Allegato 1 indicatore 7)	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle prescrizioni derivanti dagli impegni sull'attivazione del "Servizio per la gestione e la mitigazione degli impatti dovuti alla presenza degli avventori" (Allegato 1 indicatore 8)	€ 25,00	€ 500,00
Altre violazioni delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione	€ 25,00	€ 500,00

4. In tutto il territorio comunale, in caso di accertamento dello svolgimento dell'attività di diffusione sonora in difformità dalle condizioni acustiche dichiarate o dalle prescrizioni contenute nella relazione previsionale di impatto acustico o nel parere Arpa è applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

### **Articolo 19**

#### **Decadenza dal titolo autorizzativo**

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni, condizioni e impegni riportati nell'autorizzazione comporta la decadenza del titolo ai sensi del presente Articolo.

2. A tal fine, in occasione del primo accertamento con emissione di verbale di una delle violazioni di cui all'Articolo 18 commi 3 e 4, oltre alla sanzione pecuniaria, l'Amministrazione emette provvedimento di diffida al rispetto delle disposizioni regolamentarie e autorizzatorie. In occasione

del terzo accertamento con emissione di verbale di violazione commessa entro dodici mesi dalla prima, l'autorizzazione è oggetto di decadenza.

3. Fermo restando le sanzioni previste dalla normativa edilizia, la rilevazione di elementi strutturali del locale difformi da quelli dichiarati comporta la diffida al ripristino delle condizioni autorizzate, con invito a conformarsi entro il termine massimo di 30 giorni, scaduto il quale l'Amministrazione adotta provvedimento di decadenza.

Ai fini del presente comma, per elementi strutturali si intendono:

- a. la superficie di somministrazione o vendita indicata nell'autorizzazione;
- b. il plateatico;
- c. le misure di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d. il servizio igienico aggiuntivo a disposizione del pubblico.

4. L'autorizzazione decade quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.

3. In sede di prima applicazione, i Criteri Qualitativi e i relativi punteggi sono quelli di cui all'Allegato 1; le Zone tutelate sono quelle indicate nell'Allegato 2. L'aggiornamento dei Criteri Qualitativi e delle Zone tutelate è soggetto a revisione biennale mediante provvedimento della Giunta Comunale che terrà conto dell'evoluzione degli indicatori e delle variabili territoriali riportati nel documento "Supporto tecnico-scientifico alla definizione degli ambiti urbani del Comune di Milano particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito movida". È fatta salva la possibilità di procedere a revisione anticipata dei Criteri Qualitativi e delle Zone tutelate per fronteggiare situazioni da cui emerge la necessità di applicazione della disciplina di tutela.

4. Per quanto attiene alla specificazione dei Criteri Qualitativi di cui all'Allegato 1, le competenti Direzioni e Strutture Organizzative dell'Ente forniscono indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio con appositi provvedimenti dirigenziali attuativi.